

Ordine dei giornalisti, un'eredità fascista

di Andrea Di Tizio

Sul *Corriere della Sera* del 3 gennaio 2007 Franco Abruzzo, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, rispondendo a un "duro attacco" di Sergio Romano all'Ordine dei Giornalisti, parla di un Ordine "figlio della Costituzione", che avrebbe «aperto le porte a tutti, togliendo agli editori il potere esclusivo di fare i giornalisti», concludendo che «Tutti hanno il diritto di andare sul mercato e giocare la loro partita personale».

L'ultima affermazione è molto approssimativa e andrebbe così riformulata: «Tutti hanno il diritto di andare sul mercato e giocare la loro partita personale, dopo aver ottenuto la tessera da pubblicista o l'abilitazione all'esercizio della professione».

Ricordiamo che la prima si può ottenere scrivendo per un minimo di due anni almeno 60 articoli, distribuiti in modo continuo e regolare nell'arco di tempo preso in esame. L'aspirante pubblicista deve inoltre dimostrare (cosa non sempre facile) di aver percepito una retribuzione regolare. Questo obbligo si traduce spesso, nei fatti, nel lavorare gratis pagando in proprio la somma necessaria per ottenere l'ambita tessera. Per diventare invece giornalista profes-

sionista è necessario svolgere diciotto mesi di praticantato in una redazione, al termine dei quali, con un'autorizzazione rilasciata dal direttore (che potrebbe anche non concederla), è possibile affrontare l'esame di abilitazione professionale. Una strada alternativa al praticantato tradizionale è offerta dalle scuole di giornalismo, che sostituiscono l'esperienza diretta nelle redazioni con lezioni teoriche. È comunque chiaro che in Italia non è giornalista chi, per le sue capacità o grazie al successo presso i lettori, riesce a intraprendere la professione, ma chi viene abilitato dall'Ordine. Non è giornalista chi, in poche parole, fa il giornalista, ma chi ha in tasca una tessera.

È dunque chiaro che l'ordine costituisce un forte limite alla libertà di "andare sul mercato" e che del mercato stesso Franco Abruzzo ha un'idea piuttosto strana.

È stato lo stesso Abruzzo, in più occasioni, ad elencare le ragioni che indurrebbero a mantenere in vita l'attuale ordinamento professionale dei giornalisti: «Abolire l'Ordine dei Giornalisti avrebbe soltanto conseguenze devastanti, per-

ché la categoria non sarebbe più tutelata»: ¹ con

1: Roma, 23 agosto 2006 (Adnkronos) – «Abolire l'Ordine dei Giornalisti avrebbe soltanto conseguenze devastanti, perché la categoria non sarebbe più tutelata». A parlare è Franco Abruzzo, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, che ribatte così, all'ADNKRONOS, all'intervento di Daniele Capezzone, segretario dei Radicali italiani, pubblicato oggi su *Il Giornale* a sostegno della propria proposta di abolizione dell'Ordine. «Mi batto da trent'anni – afferma Abruzzo – per ottenere un assetto innovativo, per avere una riforma della legge '63 dell'Ordine professionale ancorata all'Università e alla direttiva 89/48/Cee». L'Europa vuole che i professionisti regolamentati abbiano alle spalle almeno una laurea triennale. Il ministro Mussi il 4 luglio in Parlamento ha dichiarato che adeguerà gli ordinamenti vigenti a quella direttiva. Il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia spiega inoltre che sarebbe d'accordo «soltanto con l'abolizione di tutti gli Ordini professionali. Sarebbe necessaria, dunque, una riforma totale, dove tutti gli albi dovrebbero essere gestiti direttamente dallo Stato: gli Albi potrebbero essere pubblicati nel portale del Ministero della Giustizia; l'esame di Stato (previsto dall'articolo 33, V comma, della Costituzione) potrebbe essere affidato alle Università, mentre le prime sezioni civili dei Tribunali di capoluoghi di Regione potrebbero svolgere le funzioni di giudice disciplinare. Capezzone non ha ancora capito che la "Carta" francese non è adattabile al sistema italiano, perché la nostra Costituzione impone l'esame di Stato a chi intende esercitare una professione intellettuale. Il Parlamento e oggi l'Università hanno decretato che esiste la professione di giornalista. Capezzone non sa che coloro i quali esercitano di fatto la professione possono diventare giornalisti di diritto, chiedendo ai Consigli dell'Ordine la delibera di iscrizione d'ufficio al Registro. In Lombardia abbiamo sanato d'ufficio almeno 3 mila posizioni. Capezzone è disinformato quanto impreparato». «Capezzone – conclude Abruzzo – isolato nella maggioranza, deve smetterla di lavorare per gli editori e di dire cavolate. Studi, ne ha bisogno. Colpisce che non spenda una parola contro gli editori padroni della professione dal 1928: sono gli edito-

queste parole lo scorso 23 agosto il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia ha commentato la proposta di abolizione in quei giorni avanzata da Daniele Capezzone, presidente della Commissione attività produttive della Camera dei deputati e all'epoca segretario dei Radicali Italiani.

ri che assumono *ad libitum* i praticanti. La sfacciataggine ha un limite, quello costituzionale del buon costume e della decenza (sesto comma dell'articolo 21). L'eventuale abrogazione della legge n. 69/1963 sull'ordinamento della professione giornalistica comporterà questi rischi: 1) quella dei giornalisti non sarà più una professione intellettuale riconosciuta e tutelata dalla legge. 2) risulterà abolita la deontologia professionale fissata nell'articolo 2 della legge professionale n. 69/1963. 3) senza la legge n. 69/1963, cadrà per giornalisti (ed editori) la norma che impone il rispetto del "segreto professionale sulla fonte delle notizie". Nessuno in futuro darà una notizia ai giornalisti privati dello scudo del segreto professionale. 4) senza legge professionale, direttori e redattori saranno degli impiegati di redazione vincolati soltanto da un articolo (2105) del Codice civile che riguarda gli obblighi di fedeltà verso l'azienda. Il direttore non sarà giuridicamente nelle condizioni di garantire l'autonomia della sua redazione. 5) una volta abolito l'Ordine, scomparirà l'Inpgi. I giornalisti finiranno nel calderone dell'Inps, regalando all'Inps un patrimonio di 2.500 miliardi di vecchie lire (immobili e riserve)». Capezzone scrive che quella dell'Ordine dei Giornalisti e degli Ordini italiani è una anomalia mondiale. Gli consiglio di leggere un bel saggio di Sabino Cassese ("Professioni e ordini professionali in Europa", *Il Sole 24 Ore* 1999). Capirà finalmente che ogni Paese ha la sua organizzazione delle professioni, tutte legittime secondo la direttiva "Zappalà" 36/2005. Questa direttiva consente agli Stati membri di delegare parte della gestione delle professioni a organismi autonomi, come gli Ordini professionali. Il risultato è che non solo gli Ordini non vanno eliminati, ma vanno regolate per legge anche le associazioni, senza necessariamente farne degli ulteriori Ordini. (Lmg/Gs/Adnkronos) 23-AGO-06 17:28

In quell'occasione, Abruzzo ha poi elencato i rischi che comporterebbe l'eventuale abrogazione della legge n. 69/1963 sull'ordinamento della professione giornalistica: «1) quella dei giornalisti non sarà più una professione intellettuale riconosciuta e tutelata dalla legge. 2) risulterà abolita la deontologia professionale fissata nell'articolo 2 della legge professionale n. 69/1963. 3) senza la legge n. 69/1963, cadrà per giornalisti (ed editori) la norma che impone il rispetto del «segreto professionale sulla fonte delle notizie». Nessuno in futuro darà una notizia ai giornalisti privati dello scudo del segreto professionale. 4) senza legge professionale, direttori e redattori saranno degli impiegati di redazione vincolati soltanto da un articolo (2105) del Codice civile che riguarda gli obblighi di fedeltà verso l'azienda. Il direttore non sarà giuridicamente nelle condizioni di garantire l'autonomia della sua redazione. 5) una volta abolito l'Ordine, scomparirà l'Inpgi. I giornalisti finiranno nel calderone dell'Inps, regalando all'Inps un patrimonio di 2.500 miliardi di vecchie lire (immobili e riserve)».

Se queste sono le motivazioni che secondo Abruzzo renderebbero indispensabile l'esistenza dell'Ordine, è evidente che sono piuttosto deboli. Osserviamole più da vicino.

1) quella dei giornalisti non sarà più una professione intellettuale riconosciuta e tutelata dalla legge.

Non sarebbe un gran problema, visto che esiste la tutela, non indifferente, dell'articolo 21 della Costituzione e delle norme internazionali che sanciscono il diritto alla libertà di espressione. Per quanto riguarda la specifica tutela

esercitata dall'Ordine molti iscritti perderanno alcuni privilegi, ma molti non iscritti potranno fare i giornalisti. Riconoscere quella dei giornalisti come "professione intellettuale" era una scelta sensata e vantaggiosa per il regime fascista, che poteva in tal modo assicurarsi un maggiore controllo sulle notizie concedendo l'abilitazione necessaria per operare nel mondo dell'informazione. Con l'entrata in vigore della Costituzione del 1948 è venuta meno la "necessità" della qualifica di "professione intellettuale", che oggi costituisce principalmente un limite alla libertà di manifestazione del pensiero.²

2) risulterà abolita la deontologia professionale fissata nell'articolo 2 della legge professionale n. 69/1963.

Questa affermazione è molto debole. La deontologia è o dovrebbe essere un fatto etico e quindi personale. Come può l'abolizione di un Ordine professionale far scomparire la deontologia? Esistono delle leggi che per esempio vietano di identificare con foto e dati personali i minori coinvolti in fatti di cronaca, o im-

2: La Corte Costituzionale ha però riconosciuto la legittimità dell'Ordine dei Giornalisti in relazione all'articolo 21 Cost., stabilendo con la sentenza n. 11/1968 (confermata dalla sentenza n. 71/1991) che tale legittimità nasce dal fatto che la legge istitutiva del 1963 "Disciplina l'esercizio dell'attività professionale giornalistica e non l'uso del giornale come mezzo di libera manifestazione del pensiero che l'art. 21 Cost. riconosce a tutti". Dunque la Consulta, preoccupandosi di precisare che la legge professionale non disciplina l'uso del giornale come mezzo di libera manifestazione del pensiero, ha indirettamente riconosciuto la possibilità che l'ordinamento professionale limiti la libertà.

pongono il rispetto della privacy e della verità. Perché pensare che sia necessaria un'ulteriore tutela, da parte dell'Ordine, al di là ed oltre la legge italiana?

Citiamo ad esempio la sentenza della Corte di Cassazione n. 5259 del 16 ottobre 1984, che stabilisce le condizioni in base alle quali la legittima libertà di diffondere notizie e commenti attraverso la stampa può prevalere sul diritto alla riservatezza: "Utilità sociale dell'informazione", cioè il sussistere di un interesse pubblico nei confronti della conoscenza e della diffusione di determinati fatti; la verità dei fatti esposti; la "forma civile" dell'esposizione dei fatti e dei commenti. Tutti principi confermati e ribaditi in numerose sentenze della Corte di Cassazione (n. 3679/1998, n. 4285/1998, n. 8574/1998) e nella sentenza n. 5658 del 9/06/1998 della Terza Sezione Civile, che stabilisce la prevalenza del diritto di cronaca sul diritto alla *privacy* se i fatti sono veri, di interesse pubblico, e se sono esposti in forma civile e corretta.

«Il settore della libertà di informazione (di cronaca, di critica ecc...) – secondo il costituzionalista Silvio Boccalatte – è una delle poche branche del diritto italiano che si è sviluppata attraverso la pura elaborazione giurisprudenziale. Possiamo pacificamente affermare che le regole deontologiche sono inutili, più inutili che in altri campi: esistono principi chiari, precisi e omnicomprensivi pacificamente affermati dalla Cassazione da decine di anni. Esiste un vero e proprio *case law*, che è andato molto al di là del diritto scritto».

3) *senza la legge n. 69/1963, cadrà per giornalisti (ed editori) la norma che impone il rispetto del «segreto professionale sulla fonte delle notizie».*

La legge n. 69/1963 istituisce l'Ordine dei giornalisti e al tempo stesso impone il rispetto del segreto professionale sulla fonte delle notizie. Sulla base di questa considerazione Abruzzo deduce che solo con l'Ordine è possibile il rispetto del segreto professionale.

L'argomento è trattato dal comma 3 dell'articolo 200 del Codice di procedura penale, secondo il quale le disposizioni previste dai commi 1 e 2, riguardanti il diritto di astenersi dal deporre, si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, che hanno la possibilità di non rivelare i nomi delle persone dalle quali hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Il giudice può tuttavia ordinare al giornalista di indicare la fonte delle informazioni di cui è entrato in possesso «se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia». Dunque la tutela del segreto professionale è prevista del codice di procedura penale, che tuttavia indica anche precisi limiti a questa tutela. È interessante notare che il c.p.p. presuppone l'esistenza dell'Ordine dei giornalisti nel momento in cui specifica che le disposizioni sul segreto professionale «si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'Albo professionale». L'abrogazione della legge professionale non abrogerebbe automaticamente questa norma, rendendo dunque necessario un intervento specifico per risolvere il conseguente rinvio "a vuoto". La tutela del segreto pro-

fessionale non sarebbe comunque eliminata, sopravvivendo alla scomparsa dell'ordinamento professionale sulla base dell'impianto delle libertà costituzionali e dell'intenzione dell'autore del codice di procedura penale.

«Si formerebbe – sostiene ancora Silvio Boccalatte – un diritto giurisprudenziale che individuerebbe gli elementi e i criteri sufficienti per ritenere che un determinato soggetto eserciti la professione di giornalista in modo professionale (uno su tutti, l'assoluta prevalenza della retribuzione degli articoli su ogni altra fonte di reddito). Ne consegue che è possibile ragionevolmente affermare che rimarrebbe il segreto professionale, così come tutelato dal c.p.p. Vale solo la pena di aggiungere che l'abrogazione della legge professionale potrebbe anche non essere “secca ed incondizionata”: si potrebbe pensare di introdurre una disposizione in modo da risolvere esplicitamente il problema del rinvio di cui all'art. 200 c.p.p.».

4) senza legge professionale, direttori e redattori saranno degli impiegati di redazione vincolati soltanto da un articolo (2105) del Codice civile che riguarda gli obblighi di fedeltà verso l'azienda. Il direttore non sarà giuridicamente nelle condizioni di garantire l'autonomia della sua redazione.

Non sembra di vedere in giro tutta quell'autonomia che l'Ordine avrebbe fino ad oggi garantito.

È bene ricordare che perché ci siano i padroni è necessario che ci siano anche i servi. Anche qui bisogna richiamarsi alla deontologia professionale, ma non a quella “legiferata”, bensì

a quella imposta dalla coscienza, che dovrebbe imporre a ogni direttore, con o senza Ordine, di impegnarsi quotidianamente per «garantire l'autonomia della sua redazione».

Va anche detto che nelle realtà prive di un ordine professionale dei giornalisti esistono numerosi sindacati tra i cui compiti c'è anche la tutela dell'autonomia dei giornalisti. In Italia abbiamo la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) che rappresenta gli interessi della categoria nei confronti degli editori. A sminuire il ruolo della FNSI ci ha pensato la Consulta, che, riconoscendo la legittimità dell'Ordine e della sua legge istitutiva, nella già citata sentenza 11/1968, ha scritto:

Il fatto che il giornalista espliciti la sua attività divenendo parte di un rapporto di lavoro subordinato non rivela la superfluità di un apparato che, secondo altri, si giustificherebbe solo in presenza di una libera professione, tale in senso tradizionale. Quella circostanza, al contrario, mette in risalto l'opportunità che i giornalisti vengano associati in un organismo, che, nei confronti del contrapposto potere economico dei datori di lavoro, possa contribuire a garantire il rispetto della loro personalità e, quindi, della loro libertà: compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria e che perciò può essere assolto solo da un Ordine a struttura democratica che con i suoi poteri di ente pubblico vigili, nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla.

Questa giustificazione della legittimità costituzionale dell'Ordine chiama in causa direttamente l'utilità e l'efficienza della FNSI: o il sindacato unico dei giornalisti è adatto allo scopo che si prefigge come ente che dovrebbe tutelare gli interessi della categoria, in tal caso dovrebbe avere i mezzi e le capacità di tutelarne anche l'indipendenza, oppure, come si legge nella sentenza della Consulta, tale compito «può essere assolto solo da un Ordine», in tal caso la FNSI perde una delle sue principali ragioni d'essere. In ogni caso non sembra che la Consulta abbia fatto un ottimo lavoro nel tentativo di difendere e giustificare l'Ordine.

5) una volta abolito l'Ordine, scomparirà l'Inpgi. I giornalisti finiranno nel calderone dell'Inps, regalando all'Inps un patrimonio di 2.500 miliardi di vecchie lire (immobili e riserve).

Ricordiamo che l'Inpgi è l'ente che si occupa della previdenza per i giornalisti. Con la sua scomparsa verrebbero a mancare alcuni dei privilegi di cui gode chi già appartiene all'Ordine, ma questo non è un buon motivo per mantenere in vita un ordinamento professionale.

Premettendo che la disciplina dell'Inpgi non è contenuta nella legge professionale, va detto che l'eventuale scomparsa dell'Istituto Nazionale di Previdenza Giornalistica non implicherebbe l'automatica appropriazione del suo patrimonio da parte dell'Inps, che introita denaro in base a disposizioni di legge. Dunque perché l'Inps possa assorbire i soldi dell'Inpgi sarebbe necessaria una legge specifica che glielo permettesse, il che non conseguirebbe automaticamente dall'abolizione della legge professionale. Di più: l'esistenza di un istituto di previdenza

per i giornalisti non è necessariamente collegata alla presenza dell'Ordine professionale, senza il quale i giornalisti, e quindi i soggetti interessati alla previdenza, continuerebbero ovviamente a esistere. Sull'Inpgi il legislatore abrogante dovrebbe intervenire, ma ciò non basta per giustificare l'esistenza di un ordinamento professionale che comporta una serie di conseguenze a livello di libertà negate ben più vaste della pur rilevante questione previdenziale.

Dopo aver mostrato l'inconsistenza delle ragioni che dovrebbero scongiurare l'abolizione dell'Ordine, torniamo all'intervento di Abruzzo sul Corriere della sera. Il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia parla di un Ordine "figlio della Costituzione", utilizzando una considerazione ripetuta spesso per giustificare, senza spiegare o approfondire, l'esistenza dell'attuale ordinamento della professione giornalistica. In realtà non basta essere arrivati dopo la Costituzione del 1948 per poterne essere considerati degni eredi piuttosto che figli degeneri. Chi poi non volesse accontentarsi delle frasi a effetto, e decidesse di andare alla scoperta dell'albero genealogico dell'Ordine dei giornalisti, farebbe delle scoperte interessanti.

Se infatti guardiamo alle circostanze che ne hanno ispirato l'istituzione, un dato emerge con assoluta chiarezza: i rapporti ideali e pratici tra l'Ordine dei giornalisti e il fascismo, rapporti che, lungi dall'essere solo un fatto storico risalente a un passato lontano, gettano ancora le loro ombre sul presente.

La consanguineità tra l'Ordine e il fascismo sono innegabili e i pochi coraggiosi giornalisti

che si opposero al regime non possono certamente essere presi come esempio rappresentativo dell'intera categoria e dell'istituzione che pretende di rappresentarla.

Il primo albo dei giornalisti professionisti fu compilato dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana nel dicembre 1924 come base di discussione per le trattative contrattuali da presentare agli editori. Fu poi stabilito che presso la sede di ogni associazione sarebbe stato istituito un comitato di giornalisti e editori che si sarebbe occupato della compilazione dei diversi albi regionali.

«Agli effetti della presente convenzione – si legge nell'articolo del contratto siglato da editori e Fnsi il 14 luglio del 1925 – sono giornalisti professionisti (e perciò hanno diritto alla applicazione del contratto) coloro che da almeno 18 mesi facciano del giornalismo la professione unica retribuita».

Fin qui, per quanto sia discutibile l'attribuzione del titolo di giornalista professionista a «coloro che da almeno 18 mesi facciano del giornalismo la professione unica retribuita» (Perché non 15, 12, 10 o un mese?). Siamo nell'ambito di una trattativa che non coinvolge il regime fascista, ma che il regime stesso preferirà integrare anziché annullare, ravvisandovi evidentemente una continuità con i propri interessi e la propria visione corporativa.

L'articolo 5 dello stesso contratto aggiungeva: «Presso la Federazione della stampa e l'Unione Editori è costituito un albo generale dei giornalisti professionisti nel quale saranno iscritti

tutti coloro che si trovino nelle condizioni dell'articolo precedente».

I difensori dell'Ordine sostengono che la nascita dell'albo prima delle leggi fasciste che lo istituzionalizzarono

testimonia che l'esigenza di istituire un elenco di giornalisti per regolare l'esercizio della professione e l'accesso ad essa non fu di esclusiva pertinenza del sindacato fascista ma apparteneva, più in generale, all'intera categoria dei giornalisti.³

È difficile dubitare di questa affermazione, che conferma comunque la sostanziale vicinanza tra fascismo e «l'intera categoria dei giornalisti» per quanto riguarda l'esigenza di istituire un albo per “regolare”, ma è meglio utilizzare il termine meno neutro “controllare”, la professione.

Si potrebbe obiettare che lo scopo dei giornalisti era tutelare le esigenze della categoria e la qualità degli appartenenti ad essa, mentre quello del regime era un controllo finalizzato all'asservimento. Non si vuole qui affermare che la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e i promotori di quello che sarebbe poi diventato l'Ordine dei Giornalisti fossero complici del regime o fascisti (ricordiamo per esempio le proteste – luglio e settembre 1924 – contro il regio decreto sull'informazione del 1924) tuttavia accanto alla difesa della libertà di stampa e d'opinione, che li poneva naturalmente in contrasto con il regime, v'era un tipo di opposizione certamente meno nobile: la concorren-

3: Viali Antonio, *Giornalista – La professione, le regole, la giurisprudenza*, Centro di Documentazione Giornalistica, Roma 2001, p. 17.

za con il regime per la possibilità, desiderata e rivendicata da entrambi, di avere l'esclusiva sulla scelta di chi e come potesse esercitare il mestiere di giornalista.

Dunque secondo la Fnsi, diversamente da Mussolini, la stampa doveva essere libera di esprimersi, ma quanti potevano godere di questa libertà dovevano essere accuratamente selezionati. L'autorità statale non poteva stabilire cosa il giornalista dovesse scrivere ma doveva essere un'altra autorità a stabilire chi potesse venir considerato un giornalista, vietando dunque agli esclusi quella libertà che veniva giustamente rivendicata per i giornalisti "ufficiali". La battaglia per la libertà di stampa senza una battaglia parallela per il libero accesso a tale libertà è, se non priva di valore, comunque gravemente incompleta. Serve a poco difendere, magari in nome dei cittadini, il diritto alla libera espressione del giornalista se poi agli stessi cittadini viene impedito di esercitare la professione o di scegliere chi deve esercitarla in base alle semplici leggi della domanda e dell'offerta.

È la storia stessa a mostrare diverse prove della continuità di intenti tra la categoria dei giornalisti e il regime. Nel 1924 il deputato Ermanno Amicucci, segretario del Sindacato nazionale fascista dei giornalisti, durante i lavori della Commissione della Camera che stava esaminando il disegno di legge sulla stampa periodica presentato dal ministro dell'Interno Luigi Federzoni, propose che con la stessa legge fosse istituito l'Ordine professionale dei Giornalisti.

La richiesta fu accolta dalla legge n. 2307 del 31 dicembre 1925, che nell'articolo 7 stabiliva

una norma che rimase inattuata ma che ben mostra le intenzioni dei suoi promotori:

È istituito un Ordine dei giornalisti che avrà le sue sedi nelle città ove esiste la Corte d'appello. L'Ordine costituirà i suoi albi professionali che saranno depositati presso le Cancellerie delle Corti d'Appello. L'esercizio della professione giornalistica è consentito solo a coloro che siano iscritti negli albi stessi. Le norme per tale iscrizione verranno stabilite con speciale regolamento.

È interessante confrontare questo articolo con l'articolo 45 della legge 3 febbraio 1963 n. 69, che ha istituito l'Ordine dei Giornalisti:

Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli artt. 348 e 498 del cod. pen., ove il fatto non costituisca un reato più grave.⁴

I paragoni con le leggi fasciste non reggerebbero se l'iscrizione all'albo professionale fosse, come imporrebbero giustizia e buon senso, un atto formale compiuto da chi già esercita la professione, ma così non è, come mostra chiaramente l'Articolo 29 della legge n. 69/1963:

Iscrizione nell'elenco dei professionisti

1. Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'età non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso

4: La Corte costituzionale, con sentenza 21-23 marzo 1968, n. 11 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente alla sua applicabilità allo straniero al quale sia impedito nel paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

dei requisiti di cui all'art. 31, e l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'art. 32.

2. L'iscrizione è deliberata dal competente Consiglio regionale o interregionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine inutilmente il richiedente può ricorrere entro 30 giorni al Consiglio nazionale che decide sulla domanda di iscrizione.

Torniamo ora al tentativo del regime fascista di regolamentare la professione giornalistica. Con il regio decreto 26 febbraio 1928 n. 384 «Norme per l'istituzione dell'albo professionale dei giornalisti» vennero introdotte regole che furono poi conservate dall'attuale ordinamento professionale.

Regio decreto 26 febbraio 1928 n. 384:

Art. 1. Per esercitare la professione di giornalista nei periodici del Regno e delle Colonie è necessaria l'iscrizione nell'albo professionale.

Legge 3 febbraio 1963 n. 69:

Art. 45. Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo professionale.

Regio decreto 26 febbraio 1928 n. 384:

Art. 4. L'albo dei giornalisti è composto di tre elenchi, uno di professionisti, l'altro di praticanti, il terzo di pubblicisti.

Nell'elenco dei professionisti possono essere iscritti soltanto coloro che, da almeno diciotto mesi, esercitano esclusivamente la professione di giornalista.

(...)Nell'elenco dei pubblicisti possono essere iscritti coloro che esercitano, oltre l'at-

tività retribuita di giornalista, anche altre attività o altre professioni.

Legge 3 febbraio 1963 n. 69:

Articolo 1. Ordine dei giornalisti

1. È istituito l'Ordine dei giornalisti.

2. Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'Albo.

3. Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.

4. Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.

Regio decreto 26 febbraio 1928 n. 384:

Art. 3.

La tenuta dell'albo professionale dei giornalisti e la disciplina degli iscritti sono esercitate dall'Associazione sindacale a mezzo di un Comitato composto di cinque membri.

Legge 3 febbraio 1963, n. 69:

Art. 1. 5. Le funzioni relative alla tenuta dell'Albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.

Va a questo punto precisato che la legge professionale del 1963 chiarisce, nell'Articolo 2: *«È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati*

sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede».

In base al regio decreto, inoltre, il Comitato di cinque membri al quale era affidata la tenuta dell'albo professionale doveva essere nominato dai ministeri della Giustizia, dell'Interno e delle Corporazioni, e dunque era sotto il diretto controllo del Governo.

Il tentativo dell'esecutivo di controllare i giornalisti si esprimeva anche nell'esclusione dall'albo di coloro che avessero svolto una «pubblica attività in contrapposizione con gli interessi della Nazione».

Aggiungiamo che per essere inseriti nell'elenco dei professionisti era necessaria una dichiarazione di idoneità del direttore della pubblicazione presso cui era stata svolta la pratica con una convalida da parte del Direttorio del sindacato fascista.

L'articolo 74 della legge 1963 n. 69 abolisce il regio decreto del 1928 e ogni altra norma dell'epoca fascista «incompatibile con la presente legge».

Tutto questo però non basta per poter parlare di discontinuità o di una radicale lontananza tra le leggi fasciste sulla stampa e l'Ordine dei Giornalisti.

La *continuità ideale tra il periodo prefascista e quello post fascista*⁵ dell'organizzazione professionale dei giornalisti è un fatto innegabile,

5: Viali Antonio, *Giornalista – La professione, le regole, la giurisprudenza*, Centro di Documentazione Giornalistica, Roma 2001, p. 35.

come è innegabile che questa continuità non è stata interrotta dal regime. L'istituzione dell'albo e dell'ordine professionale ha una lunga storia, e sarebbe forzato escludere da questa storia il ventennio fascista, durante il quale, come abbiamo mostrato, sono state realizzate idee e proposte risalenti al periodo precedente e mantenute nel periodo successivo.

Torniamo a citare dal libro di Antonio Viali, uno dei testi consigliati per la preparazione dell'esame di abilitazione professionale, nella parte in cui tenta di mostrare la distanza tra Ordine e fascismo:

In primo luogo possiamo certamente affermare che il fascismo non inventò alcunché, limitandosi a perfezionare, per finalità strumentali proprie, istituti e situazioni preesistenti. Un regime che aboliva la libertà di stampa non poteva non elevare, in cambio di questa libertà, il “tono” e la “guardia” delle prestazioni ai giornalisti. È la logica delle dittature, ma nulla più di questo.⁶

Il fatto che il fascismo *non inventò alcunché* e si limitò *a perfezionare, per finalità strumentali proprie, istituti e situazioni preesistenti*; come il fatto che la Federazione nazionale della stampa italiana, per finalità strumentali proprie, mantenne e perfezionò le norme già “perfezionate” dal regime, costituiscono ulteriori prove della continuità tra l'ordinamento professionale pre e post fascista.

Scrivere poi che l'elevazione del “tono” della “guardia” delle prestazioni ai giornalisti risponde alla logica delle dittature ma *nulla più di questo* è riduttivo. Senza il fascismo, che ha fatto trovare norme già pronte che necessitavano

6: *Ibidem*.

solo di essere corrette e adeguate a un sistema democratico, sarebbe stato molto più difficile ottenere l'attuale ordinamento professionale. Invece di limitarsi a un *nulla più di questo* i sostenitori dell'ordine dovrebbero mostrare un po' di gratitudine.

Torniamo al libro di Viali:

In secondo luogo, per quanto riguarda in particolare l'organizzazione professionale dei giornalisti, è vero che l'Ordine dei giornalisti è nato dopo il fascismo; ma è nato proprio per evitare che certe limitazioni e compromissioni della libertà di stampa e dell'autonomia dei giornalisti potessero verificarsi anche nel nuovo ordinamento democratico.⁷

Dunque un'organizzazione nata dopo il fascismo integrando, modificando e facendo proprie leggi fasciste era necessaria per evitare limitazioni della libertà di stampa proprie del regime fascista. Una considerazione piuttosto strana anche in virtù del fatto che gli Stati Uniti e la stragrande maggioranza delle democrazie europee non hanno sentito tale necessità per tutelare la libertà di informazione. Questo è un punto degno di essere approfondito, e lo facciamo ancora una volta con l'aiuto di Viali:

È interessante notare, comunque, come la legislazione italiana costituisca davvero un caso anomalo a livello mondiale, non solo europeo. Da uno studio del 1988 condotto dalla *Fédération Internationale des Journalistes* (Fij) risulta che i *colegios*, ovvero gli Ordini o corporazioni di giornalisti che esigono l'obbligatorietà dell'iscrizione, sono un tipo di organizzazione caratteristica dei Paesi latini, sconosciuta nel mondo anglo-

sassone e in quello germanico. Sette anni fa (ricordiamo che il libro di Viali è del 2001), le corporazioni erano istituite, oltre che in Italia, in tredici Paesi del Centro e Sud America (Costarica, Guatemala, Repubblica Dominicana, Panama, Haiti, Honduras, Messico, Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela) e in Madagascar.⁸

L'autore prosegue raccontando della costituzione, nel 1985, di una corporazione di giornalisti in Catalogna, un organo di diritto pubblico che riuniva «tutti i giornalisti che esercitano la professione nel territorio catalano». L'istituzione di tale organismo fu però oggetto di un ricorso al tribunale costituzionale, basato sul contrasto tra l'iscrizione obbligatoria dei giornalisti ad una corporazione e il diritto fondamentale alla libertà di informazione sancito dalla Costituzione spagnola. Nel 1988, racconta ancora Viali, il Parlamento catalano approvò una legge per modificare la norma del 1985 con l'obiettivo di «facilitare la partecipazione volontaria dei professionisti del giornalismo».

Norme simili a quelle italiane esistono, in Europa, solamente in Belgio e in Portogallo. Dunque *per evitare che certe limitazioni e compromissioni della libertà di stampa e dell'autonomia dei giornalisti potessero verificarsi* l'Italia è tra i pochi Paesi che ha sentito l'esigenza di istituire un Ordine.

Noi italiani abbiamo avuto il fascismo e adesso abbiamo il dubbio privilegio di avere un ordine professionale dei giornalisti. È difficile affermare che si tratta di due eventi indipendenti.

7: *Ibidem*.

8: *Ibid.*, p. 37.

Citiamo un'ultima volta dal libro di Viali:

È ben vero poi che il fascismo creò l'albo dei giornalisti; ma l'Ordine è qualcosa di molto diverso da quell'albo: il primo fu strumento del "regime"; l'altro autogoverno della categoria, autodisciplina della professione realizzata attraverso organismi liberamente e democraticamente eletti dalla categoria. Orbene, proprio per effetto di questo suo "vizio d'origine" o meglio dichiarata volontà fin dalla nascita, la legge professionale contiene e sancisce tanti e tali meccanismi di tutela e di garanzia nei confronti dell'autonomia del singolo e del gruppo professionale, che è certamente impensabile che la stessa possa trasformarsi o essere usata come strumento di coercizione o di limitazione della libertà di espressione.⁹

Non vogliamo negare che l'Ordine sia molto diverso dall'albo del periodo fascista. Il problema è che "strumento del regime" e "autogoverno della categoria" sono espressioni con significati diversi ma con un comune riferimento a gravi limitazioni della libertà. È inutile spiegare come e perché il fascismo limitava la libertà, ma può invece essere opportuno ricordare che dietro l'espressione "autogoverno della categoria" si cela la possibilità, per la categoria stessa, di scegliere chi deve entrare a farvi parte. Spesso si sente dire che la scelta effettuata tramite gli esami di abilitazione professionale equivale a una selezione volta a permettere solo ai migliori di offrire il servizio informazione. Basta guardarsi attorno per notare quali siano i risultati di questa selezione.

Se escludiamo l'Ordine chi potrà selezionare i giornalisti? Chi scrive è convinto che l'unica possibilità per conciliare libertà e qualità

dell'informazione è affidare la scelta ai lettori, unici a poter decidere, comprando o meno un giornale, guardando o meno un programma televisivo, quale tipo di informazione meriti la loro attenzione.

L'articolo 2, dedicato ai "Diritti e doveri" del giornalista, della più volte citata Legge 3 febbraio 1963, n. 69, così recita:

1. È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.
2. Devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.
3. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

Di buoni propositi è lastricata la strada per l'inferno, e i buoni propositi espressi in questo articolo non fanno eccezione. I "diritti" dei giornalisti vengono spesso ignorati, in primo luogo dai giornalisti stessi, per i quali troppo spesso la libertà diventa un'idea astratta e non un obiettivo da realizzare e conquistare giorno per giorno. I "doveri" vengono altrettanto spesso dimenticati, e basta ricordare i linciaggi mediatici che si scatenano in occasione di vicende giudiziarie in cui viene volutamente ignorata la presunzione di innocenza per fornire un esempio valido e significativo. Abbiamo esaminato i poco nobili motivi ispiratori della legge che istituisce l'Ordine. Ricordiamo soltanto che

⁹: *Ibid.*, p. 35

tale legge, come abbiamo appena visto, sancisce anche diritti e impone doveri che l'Ordine stesso dovrebbe provvedere a far rispettare ma che, per disinteresse o incapacità, rimangono in troppe occasioni lettera morta.

Visto lo stato dell'informazione in Italia, vittima di una situazione di degrado ormai sotto gli occhi di tutti, è davvero pensabile che i lettori potrebbero fare un lavoro peggiore?

Andrea Di Tizio (Chieti, 1976) è laureato in filosofia presso l'Università degli studi "Gabriele D'Annunzio" di Chieti/Pescara con una tesi sulla filosofia di David Hume. Dopo la laurea si è dedicato alla professione giornalistica. Attualmente è capo servizi presso il quotidiano "La Cronaca d'Abruzzo e del basso Molise".